

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3565 del 30/07/2020
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. LITTLE HEAVEN SNC DI CASTAGNOLI FILIPPO MARIA E LAURO FABIO. ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER UN NUOVO IMPIANTO DI CREMAZIONE ANIMALI D'AFFEZIONE DA REALIZZARE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA MASOTTI, LOCALITA' FORNACE ZARATTINI.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3682 del 30/07/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	DANIELA BALLARDINI

Questo giorno trenta LUGLIO 2020 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, DANIELA BALLARDINI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **LITTLE HEAVEN SNC DI CASTAGNOLI FILIPPO MARIA E LAURO FABIO. ADOZIONE** AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER UN NUOVO IMPIANTO DI CREMAZIONE ANIMALI D'AFFEZIONE DA REALIZZARE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA MASOTTI, LOCALITA' FORNACE ZARATTINI.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale.

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Ravenna in data 05/04/2020 - assunta dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE con PG 2020/51366 - pratica **SinaDoc n. 11084/2020**, dalla Ditta **Little Heaven di Castagnoli Filippo Maria e Lauro Fabio snc** (C.F./P.IVA 02633010398), avente sede legale in Comune di Ravenna, Via Orioli, n.43, con la quale si richiede l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR n.59/2013, per la installazione di un impianto di cremazione animali d'affezione da realizzare in Comune di Ravenna, Via Masotti, località Fornace Zarattini, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi);
- valutazione di impatto acustico (ai sensi della Legge n.447/1995).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante “*Norme in materia ambientale*”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* “Riforma del sistema regionale e locale” e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del *DLgs n.152/2006, parte V*”.
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- ✓ Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;

RICHIAMATI inoltre:

- il Regolamento CE 1069/2009 recante “Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano” e, in particolare gli artt. 3 e 12 comma a);
- gli artt. 185 e 237-quater del Dlgs n.152/2006 e smi in merito all’esclusione dalla parte IV del citato Dlgs per tale tipologia di rifiuti;
- la DGR n.115/2017 di approvazione del PAIR 2020 in cui viene posta particolare attenzione alla regolamentazione delle emissioni di componenti primarie quali PM₁₀ e NO_x e di quelle di COV e SO₂, in quanto precursori di inquinamento secondario da PM₁₀ e ozono;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall’istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **11084/2020**, emerge che:

- La Ditta Little Heaven di Castagnoli Filippo Maria e Lauro Fabio snc (C.F./P.IVA 02633010398), con sede legale in Comune di Ravenna, Via Orioli, n.43 ha presentato al SUAP del Comune di Ravenna in data 05/04/2020 apposita istanza e relativa documentazione tecnica allegata, per il rilascio dell’AUA per la installazione di un impianto di cremazione animali d’affezione da realizzare in Comune di Ravenna, Via Masotti, località Fornace Zarattini, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell’art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi), per la quale si richiede il richiede il rilascio;
 - valutazione di impatto acustico (ai sensi della Legge n.447/1995);
- L’istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata con avvio del procedimento in data 05/04/2020 (PG 2020/51366) e il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato contestualmente alla trasmissione dell’istanza agli Enti competenti;
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all’art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013 ed è stata contestualmente indetta la Conferenza dei Servizi semplificata in modalità asincrona (PG. 2020/55715 del 16/04/2020);

VISTA la richiesta di documentazione integrativa pervenuta da parte del Servizio Igiene Pubblica dell’AUSL Romagna, acquisita da ARPAE SAC con PG. 2020/63879 del 30/04/2020 e trasmessa al SUAP per il successivo invio alla Ditta (PG. 2020/67896 del 08/05/2020) con contestuale sospensione dei termini del procedimento;

VISTA la documentazione integrativa presentata dalla Ditta Little Heaven snc e acquisita con PG. 2020/78076 del 29/05/2020, con riavvio dei termini del procedimento;

VISTA altresì la successiva nota del Servizio Igiene Pubblica dell'AUSL Romagna (PG. 2020/90944 del 24/06/2020) con la quale si richiede a questo Servizio SAC, in qualità di autorità competente per l'adozione dell'AUA, di convocare una Conferenza dei Servizi sincrona al fine di approfondire congiuntamente agli enti preposti, i vari aspetti legati all'attività di cremazione animali d'affezione;

Con PG. 2020/98436 del 08/07/2020 è stata pertanto convocata la Conferenza dei Servizi sincrona, in modalità telematica, svolta in data 20/07/2020 e conclusa con tutti i pareri favorevoli degli enti preposti;

VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi sincrona trasmesso a tutti i partecipanti alla CdS per vie brevi in data 28/07/2020 a seguito del quale non sono emerse osservazioni;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

VERIFICATO che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni, necessari e vincolanti per l'adozione dell'AUA:

- Parere di competenza urbanistica/edilizia del Comune di Ravenna (PG. 2020/57778 del 20/04/2020);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna per le emissioni in atmosfera (PG 2020/68180 del 08/05/2020);
- Parere del Servizio Veterinario dell'AUSL Romagna acquisito via mail in data 27/06/2020 e confermato in sede di Conferenza dei Servizi sincrona del 20/07/2020;
- Parere del Servizio Igiene Pubblica dell'AUSL Romagna (PG. 2020/105833 del 22/07/2020);
- Parere del Servizio Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Ravenna per la matrice rumore (PG. 2020/107266 del 24/07/2020);

RITENUTO che sussistono tutti gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta Little Heaven di Castagnoli Filippo Maria e Lauro Fabio snc, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di cremazione animali d'affezione da realizzare in Comune di Ravenna, Via Masotti, località Fornace Zarattini, e che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **DI ADOTTARE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale (**AUA**) a favore della Ditta **Little Heaven di Castagnoli Filippo Maria e Lauro Fabio snc** (C.F./P.IVA 02633010398), avente sede legale in Comune di Ravenna, Via Orioli, n.43 per la installazione di un impianto di cremazione animali d'affezione da realizzare in Comune di Ravenna, Via Masotti, località Fornace Zarattini, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA; In particolare prima dell'avvio dell'attività è necessario che la Ditta acquisisca il riconoscimento, ai sensi del Regolamento 1069/2009 e 142/2011 (impianto di incenerimento a bassa capacità di categoria 1 – animali d'affezione), previa presentazione di specifica istanza al SUAP del Comune di Ravenna.

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera.

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

- 3.b) Eventuali modifiche dell'attività oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.
Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:
 - ✓ ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

In merito all'impatto acustico, la Ditta è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- entro il termine di 6 mesi dall'avvio dell'attività, deve essere effettuata una verifica dei livelli sonori prodotti (collaudo acustico) con particolare attenzione al rispetto di tutti i limiti nei confronti della vicina struttura ricettiva. Tale documentazione deve essere redatta da un Tecnico competente in acustica ambientale e dovrà essere poi presentata al Comune di Ravenna – Servizio Tutela Ambiente e Territorio e tenuta a disposizione presso l'attività a disposizione degli organi di controllo.
- Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteria tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".

4. La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

5. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

6. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte della dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;

7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

8. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- i termini per la conclusione del procedimento citati in premessa, sono stati rispettati.

E SI INFORMA che:

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

LA DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott.ssa Daniela Ballardini

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni:

- L'azienda Little Heaven snc intende installare un impianto per la cremazione di animali d'affezione ai sensi dei Regolamenti n.1069/2009 CE e n.142/2001 ovvero a bassa capacità (<50 Kg/h). La potenzialità dichiarata risulta pari a 30/40 Kg/h e l'assetto emissivo previsto risulta costituito da n.1 punto di emissione. Le medesime norme definiscono anche le tipologie di animali ammessi.
- Il processo si sviluppa sostanzialmente in due fasi:
 - ➔ nella camera primaria avviene la disidratazione e combustione;
 - ➔ i gas parzialmente incombusti vengono inviati alla camera secondaria (post combustione) che consente il raggiungimento della temperatura di 850 °C con un tempo di permanenza minimo pari a 2 secondi al fine di completare la combustione;

Il funzionamento è discontinuo con alternanza delle fasi di funzionamento, raffreddamento, recupero ceneri. Il caricamento delle spoglie avviene a freddo con possibilità di eseguire fino a tre cremazioni contemporanee con recupero separato delle rispettive ceneri o, in alternativa, l'incenerimento indistinto di più spoglie ove non vi sia la necessità di conservare le ceneri. In tal caso le ceneri verranno stoccate e smaltite come rifiuto speciale presso impianti autorizzati.

L'impianto risulta dotato di sistema di abbattimento costituito da scrubber in linea installato a camino. L'attivazione di detto impianto vincola l'attivazione del postcombustore e si arresta solo successivamente all'arresto di quest'ultimo. Il sistema di "lavaggio" fumi prevede un funzionamento a ciclo chiuso e discontinuo; l'acqua impiegata nel "lavaggio" dei fumi viene infatti ricircolata previa sedimentazione e reintegrata per la sola quota persa per evaporazione. Ad intervalli regolari, pari a 20 cicli di cremazione, l'acqua di lavaggio ed i fanghi vengono allontanati come rifiuti.

L'accensione dei bruciatori della camera di combustione primaria è vincolata al raggiungimento della temperatura di 850 °C nella camera di postcombustione. Vengono monitorati e registrati in continuo la temperatura nel post combustore ed il tenore di ossigeno libero nei fumi; vengono inoltre registrati gli orari di inizio e fine di ogni fase critica che dovesse verificarsi. Tutti i bruciatori installati sono alimentati a metano.

All'interno del capannone è previsto un piccolo impianto per la triturazione delle ossa. Il processo di triturazione avviene a ciclo chiuso e in modalità discontinua con, a fine ciclo, adeguati tempi di sedimentazione delle polveri prima dell'apertura del portello che consente l'estrazione, al fine evitare la dispersione delle polveri derivanti dal processo.

Sono inoltre previste celle refrigerate per la conservazione delle carogne.

Limiti**PUNTO DI EMISSIONE E1 – FORNO CREMAZIONE ANIMALI D'AFFEZIONE - P.T.+ A.U. –**

Portata massima	1100	Nmc/h
Altezza minima	9,30	m
Durata	10	h/g per circa 3120 gg/anno
Temperatura	350	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	30	mg/Nmc
NOx	250	mg/Nmc
SOx	250	mg/Nmc
COT	20	mg/Nmc
CO	50	mg/Nmc
HCl	10	mg/Nmc
Metalli pesanti (Pb, Cr, Cu, Mn, Ni, As, Cd, Hg espressi come ossidi)	0,5	mg/Nmc

I limiti sopra indicati sono riferiti ad un tenore di ossigeno negli effluenti pari all'11%.

Nell'impianto di incenerimento non devono assolutamente essere inseriti: collari, cappottini ma esclusivamente le carcasse animali.

Prescrizioni :

- 1. Per il punto di emissione sopraindicato, dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del Dlgs n. 152/2006 e smi all'atto della messa a regime. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici alle emissioni, per un periodo rappresentativo di funzionamento dell'impianto (circa 10 giorni) e trasmettere gli esiti dei controlli a ARPAE SAC e Servizio Territoriale;**
- 2. Per la verifica del rispetto dei limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:**

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O2, CO2)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m-3)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m-3)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO2)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878	Determinazione degli ossidi di azoto (NOx)

UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

- 3. I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
- 4. I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di

strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza;

5. La Ditta è tenuta, durante l'esercizio dell'impianto, ad adottare tutti gli opportuni accorgimenti gestionali e tutte le misure necessarie affinché le attrezzature utilizzate per la ricezione, gli stoccaggi, i pretrattamenti e la movimentazione delle carogne e dei residui di origine animale, siano gestite in modo da ridurre le emissioni di odori sgradevoli. Si ritiene in ogni caso utile che l'azienda si doti di una apposita procedura finalizzata sia alla gestione di tutte le fasi e delle zone critiche, sia alla gestione delle manutenzioni e di eventuali anomalie di impianto.
6. In casi di segnalazione o criticità in materia di emissioni odorogene, ARPAE potrà valutare i controlli e le verifiche di competenza e, in caso di anomalie, potranno essere richiesti all'azienda accorgimenti tecnici e gestionali per il contenimento e/o la riduzione delle emissioni odorogene, secondo quanto previsto dalle linee guida di ARPAE;
7. Di indicare quale termine ultimo per la messa a regime dell'impianto di cremazione animali d'affezione, il **31/03/2021**. Entro tale data la Ditta è tenuta a comunicare ad ARPAE SAC e Servizio Territoriale, la data di messa in esercizio, la data effettiva di messa a regime e procedere con gli adempimenti di cui al precedente punto 1);
8. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza semestrale per il punto di emissione E1, per il primo anno di attività, dopodichè la frequenza può essere annuale.** La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati) su un apposito registro, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo. **Sullo stesso registro, la Ditta è tenuta ad annotare:**
 - **le manutenzioni, ordinarie e straordinarie, che devono essere effettuate sull'impianto e sui sistemi di abbattimento installati, con frequenza almeno semestrale e le eventuali anomalie degli stessi;**
 - **le manutenzioni ai bruciatori, con frequenza almeno semestrale.**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.